



M O M I T

Condizioni Generali di Servizio  
15/02/2025 – Ed.2 Rev 1



## Condizioni Generali di Fornitura Servizi Cloud e Datacenter

Autore : MOMIT SRL	Data ultima revisione : 15/02/2025
Versione Documento: 2.1	Data prima stesura originale : 12/01/2012





---

## 1. DEFINIZIONI

---

Nelle presenti Clausole e Condizioni Generali, così come in ogni altro documento contrattuale cui esse fanno riferimento, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato sotto definito (le definizioni che in questo articolo sono riportate al singolare valgono anche per la forma plurale e viceversa):

- 👁️ **ACCEPTABLE USE POLICY (AUP)** - Documento descrittivo di ciò che MOMIT considera uso accettabile dei propri Servizi, allegato al presente documento e pubblicato sul sito web [www.momit.eu](http://www.momit.eu) alla pagina dedicata e la cui inosservanza causerà l'immediata sospensione o interruzione del Servizio, in conformità con le presenti Condizioni.
- 👁️ **API** - Application Programming Interface: serie di istruzioni software, utilizzate dai programmatori, per accedere alle funzioni del sistema operativo o funzioni di applicativi.
- 👁️ **CREDENZIALI DI ACCESSO** - Login e password inviate al Cliente a seguito del perfezionamento del Contratto.
- 👁️ **CLAUSOLE E CONDIZIONI GENERALI** - Le presenti clausole e condizioni per la fornitura di Servizi.
- 👁️ **CLIENTE** - La Parte contraente, ossia la persona fisica o giuridica o l'ente, l'associazione, individuata come tale nell'Ordine a MOMIT.
- 👁️ **DATA INIZIO SERVIZIO** - Data in cui il servizio è rilasciato al Cliente ed in cui inizia la fatturazione dello stesso.
- 👁️ **INFRASTRUTTURA(E) VIRTUALE(I)** - L'infrastruttura informatica quale Servizio (IaaS) creata e/o allocata dal Cliente, per sé o per terzi, mediante il Servizio e utilizzata e/o gestita dal Cliente.
- 👁️ **LICENZE SOFTWARE** - Le autorizzazioni rilasciate dai proprietari dei prodotti software.
- 👁️ **MOMIT s.r.l.** - La persona giuridica MOMIT s.r.l. di seguito riportata anche come MOMIT.
- 👁️ **OFFERTA TECNICO/ECONOMICA** - Documento firmato dal Cliente, riportante i prezzi dei servizi ordinati e un riassunto delle caratteristiche dei servizi.
- 👁️ **ORDINE** - Documento sottoscritto dal Cliente, riportante gli elementi dei servizi da erogare, le clausole e condizioni specifiche degli stessi, nella forma di un modulo d'ordine standard fornito da MOMIT, oppure un'offerta Tecnico Economica, riportante le caratteristiche specifiche dei servizi richiesti dal Cliente. L'Ordine, previa sottoscrizione, compilato in ogni sua parte dal Cliente, viene inviato dal Cliente a MOMIT.
- 👁️ **PARTE/PARTI** - Il Cliente e MOMIT sono menzionati individualmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".
- 👁️ **PIATTAFORMA CLOUD** - Insieme dei sistemi e delle interfacce mediante i quali il Cliente gestisce ed interagisce con il Servizio Cloud.
- 👁️ **SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)** - Il documento redatto dal Fornitore e pubblicato sul sito web [www.momit.eu](http://www.momit.eu) alla pagina dedicata che, salvo diverso accordo tra le parti precisa i livelli di servizio e le eventuali penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli stabiliti.
- 👁️ **SERVIZI** - I servizi di telecomunicazione, i servizi informatici e altri servizi collegati, forniti da MOMIT S.r.l. o per conto di MOMIT s.r.l. ai propri Clienti.



- 👁️ **SPECIFICHE TECNICHE** - Le informazioni pubblicate sul il sito web [www.momit.eu](http://www.momit.eu) all'interno della sezione dedicata al singolo servizio, contenenti le caratteristiche tecniche e le eventuali limitazioni d'uso del medesimo.

---

## 2. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

---

### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Oggetto del Contratto è la fornitura dei Servizi Cloud e correlati offerti da Momit, che includono:

- SERVIZI di Housing e Hosting
- Servizi Cloud in modalità IaaS e PaaS
- Servizi di Backup e Disaster Recovery
- Servizi di Business Continuity
- Servizi di Posta Elettronica
- Gestione server fisici e virtuali
- Network services
- Data center colocation e servizi di migrazione

nella tipologia e con le modalità e specifiche (caratteristiche tecniche, eventuali limitazioni, condizioni economiche) prescelti dal cliente e in vigore nel momento della conclusione del Contratto, come e pubblicate sul sito web [www.momit.eu](http://www.momit.eu).

2.2 I Servizi sono erogati in conformità ai seguenti Standard:

- 👁️ Standard UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità
- 👁️ Standard ISO/IEC 27001 per la sicurezza delle informazioni
- 👁️ Standard ISO/IEC 27017 per la sicurezza dei servizi cloud
- 👁️ Standard ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati personali nel cloud
- 👁️ Standard ISO/IEC 27701 per la gestione delle informazioni sulla privacy
- 👁️ Standard ISO/IEC 20000 per la gestione dei servizi IT
- 👁️ Standard ISO/IEC 22301 per la continuità operativa

2.3. Momit si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei Servizi per adeguarli all'evoluzione tecnologica e normativa, garantendo equivalenti o superiori livelli di servizio.

2.4. Nell'erogazione dei Servizi, Momit può avvalersi di fornitori terzi qualificati, rimanendo comunque direttamente responsabile nei confronti del Cliente per la fornitura dei Servizi.





2.5 Il trattamento dei dati personali nell'ambito dei Servizi avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, secondo quanto specificato nel Data Processing Agreement allegato.

2.6 Le specifiche tecniche dettagliate, i livelli di servizio garantiti (SLA) e le modalità operative sono definiti nella documentazione tecnica allegata al contratto – o pubblicata sul sito di Momit.

### 3. PERFEZIONAMENTO: ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

3.1 Il Cliente invia l'ordine a MOMIT attraverso una delle seguenti modalità:

- a) Sito web dedicato;
  - b) Sottoscrizione digitale della documentazione contrattuale;
  - c) Altre modalità espressamente autorizzate da MOMIT,
- in ogni caso fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la corretta identificazione e qualificazione del Cliente.

3.2 Il Cliente è tenuto a fornire:

- a) la documentazione societaria e di identificazione;
- b) le informazioni di contatto;
- c) la documentazione relativa alla compliance normativa, ove applicabile;
- d) le eventuali certificazioni possedute rilevanti per il servizio;
- e) la documentazione specifica richiesta per eventuali servizi regolamentati.

3.3 MOMIT effettua le verifiche necessarie entro 5 giorni lavorativi. In caso di documentazione incompleta, il Cliente viene contattato entro 3 giorni lavorativi; da tale momento, il Cliente ha 15 giorni per integrare la documentazione mancante.

3.4 L'accettazione dell'ordine da parte di MOMIT avviene mediante:

- a) comunicazione formale via PEC o
- b) attivazione delle credenziali di accesso,
- c) invio della documentazione di servizio personalizzata.

3.5 MOMIT si riserva il diritto di rifiutare l'ordine nei seguenti casi:

- a) documentazione incompleta o non veritiera;
- b) incompatibilità tecnica dei servizi richiesti;
- d) precedenti inadempienze contrattuali.

3.6 Dopo l'accettazione dell'ordine, viene avviato il processo di onboarding che include, ove necessario:

- a) setup tecnico iniziale;
- b) configurazione e attivazione dei servizi;





- c) formazione base;
- d) consegna della documentazione operativa;
- e) attivazione del supporto tecnico previsto.

## 4. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Il processo di attivazione del Servizio si articola nelle seguenti fasi:

- a) assessment tecnico preliminare;
- b) pianificazione dell'implementazione;
- c) setup;
- d) configurazione;
- e) test e collaudo ove previsti.

4.2 MOMIT si impegna ad attivare il Servizio entro:

- a) 12 ore per servizi standard cloud;
- b) 12 ore per servizi di hosting dedicato;
- c) 15 giorni lavorativi per servizi di colocation; da data di consegna di eventuale merce
- d) tempistiche eventualmente personalizzate su richiesta del Cliente, ove concordate.

4.3 Nella fase fase di Test e Collaudo, ove prevista, viene eseguito un test e si verificano la conformità agli SLA concordati e l'integrazione con i sistemi del Cliente.

4.4 Nel caso sia richiesta la migrazione di dati preesistenti viene definito un piano di migrazione specifico; si effettua un assessment dei dati da migrare, garantendo continuità del servizio e infine si verifica l'integrità dei dati migrati.

4.5 In queste fasi MOMIT è responsabile della corretta implementazione dell'infrastruttura; della configurazione secondo le specifiche concordate; della sicurezza dell'infrastruttura e del monitoraggio dei sistemi nonché del supporto tecnico. Il Cliente rimane responsabile per la correttezza delle informazioni fornite; la gestione delle proprie credenziali; l'utilizzo appropriato dei servizi; la sicurezza dei propri applicativi e, salvo diversamente concordato, del backup dei propri dati.

4.6 Il Servizio si considera accettato se: il Cliente inizia a utilizzarlo operativamente e non vengono sollevate contestazioni entro 5 giorni lavorativi.

## 5. SERVIZI ULTERIORI

Il Cliente ha facoltà di richiedere ulteriori Servizi, applicazioni, interazioni. La richiesta, sottoposta a MOMIT, sarà valutata senza ritardo. Ove accettata, le specifiche condizioni e servizi ulteriori saranno regolati, oltre che nello specifico documento, anche da queste Condizioni Generali.





## 6. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

Salvo che sia stato diversamente stipulato per iscritto, MOMIT non ha la responsabilità di valutare le esigenze del Cliente in materia di spazio, attrezzature, computer, capacità di trasmissione e usi che se ne possono ottenere, né di fornire alcuna attività di consulenza.

La responsabilità delle scelte in merito a quanto sopra resta esclusivamente a carico del Cliente.

## 7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI MOMIT

7.1. MOMIT garantisce l'erogazione del Servizio secondo i livelli di servizio (SLA) specificati nella documentazione tecnica, assumendo esclusivamente obbligazioni di mezzi e non di risultato. Resta inteso che MOMIT non assume alcuna responsabilità oltre quanto espressamente stabilito nel presente contratto.

### 7.2 Limitazioni ed Esclusioni

Oltre a quanto già previsto, MOMIT non sarà responsabile per:

- a) malfunzionamenti dovuti a cause di forza maggiore, inclusi incidenti cyber di rilevanza sistemica
- b) danni derivanti da vulnerabilità di sistemi o applicazioni del Cliente
- c) perdite di dati non imputabili a dolo o colpa grave di MOMIT
- d) interruzioni del servizio necessarie per garantire la sicurezza dell'infrastruttura
- e) danni indiretti, perdita di profitto o di opportunità commerciali.

### 7.3 Gestione dei Backup

Salvo quanto specificamente pattuito nel contratto, MOMIT effettua backup di sistema per proprie esigenze di continuità, mentre il Cliente resta responsabile del backup dei propri dati. Come già precisato, eventuali servizi di backup specifici devono essere separatamente concordati.

### 7.4 Sicurezza e Incidenti

MOMIT si impegna a:

- a) mantenere adeguate misure di sicurezza secondo gli standard di settore
- b) notificare al Cliente gli incidenti rilevanti secondo la normativa applicabile
- c) collaborare nella gestione degli incidenti di sicurezza

7.5 Resta inteso che MOMIT non è responsabile per il contenuto dei dati immessi dal Cliente nei sistemi; eventuale improprio utilizzo dei servizi da parte del Cliente; violazioni di diritti di terzi commesse dal Cliente.

## 8. OBBLIGHI DEL CLIENTE

8.1 Il Cliente prende atto della propria esclusiva responsabilità in ordine e relazione a ogni operazione effettuata nella utilizzazione, amministrazione e gestione delle diverse Infrastrutture create ed allocate attraverso il Servizio.





M O M I T

Il Cliente si impegna a rispettare e far rispettare a eventuali terzi la normativa di volta in volta applicabile anche in relazione alla protezione dei dati (Reg. EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.) e a manlevare MOMIT da ogni e qualsiasi domanda o pretesa di risarcimento danni, diretta o indiretta, di qualsiasi natura e specie, da chiunque avanzata al riguardo.

8.2 Utilizzo del Servizio. Il Cliente si impegna a utilizzare il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche e agli SLA applicabili e a non effettuare test di penetrazione o security assesment senza previa autorizzazione scritta di MOMIT nonché a non superare i limiti di utilizzo delle risorse assegnate. Eventuali malfunzionamenti o incidenti di sicurezza dovranno essere comunicati a MOMIT senza ritardo.

8.2 Requisiti e Competenze. Il Cliente garantisce di possedere le competenze tecniche necessarie per l'utilizzo del Servizio e di servirsi di personale adeguatamente formato; comprende i rischi associati all'utilizzo dei servizi cloud ed è in grado di gestire autonomamente le configurazioni di base.

8.3 Il Cliente è tenuto a:

- a) utilizzare password complesse e cambiarle periodicamente
- b) attivare, ove disponibile, l'autenticazione a due fattori
- c) conservare le credenziali in modo sicuro
- d) notificare immediatamente qualsiasi compromissione sospetta
- e) mantenere aggiornati i propri sistemi e software

8.4 Poiché il Cliente è l'unico responsabile dei dati immessi e trattati e garantisce la liceità dei contenuti, si impegna a manlevare e tenere indenne MOMIT da qualsiasi pretesa di terzi relativa ai contenuti; per eventuali danni derivanti da violazioni delle policy di sicurezza; per le conseguenze di incidenti causati da proprie configurazioni errate ed eventuali richieste risarcitorie derivanti da uso improprio dei servizi.

## 9. SOSPENSIONE

9.1 MOMIT si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione del Servizio per procedere ad interventi tecnici finalizzati a migliorare il funzionamento, previa idonea comunicazione al Cliente che specificherà anche le tempistiche del ripristino.

9.2 MOMIT si riserva il diritto di sospendere immediatamente, del tutto o in parte, la fornitura dei Servizi ed eventualmente di disinserire, interrompere o bloccare l'accesso in linea e/o togliere apparecchiature, dati o cavi del Cliente dalla propria rete, dai propri impianti e/o dalle proprie apparecchiature nei seguenti casi:

1. nel caso di ritardi nel pagamento di quanto convenuto o, comunque, in ogni ipotesi in cui il Cliente non osservi o si renda inadempiente a uno o più obblighi assunti con l'accettazione delle presenti Condizioni e di quanto eventualmente specificato o aggiunto nello SLA;
2. nel caso in cui il Cliente ometta di rispondere a richieste di MOMIT in relazione ai dati identificativi resi o utilizzati per l'accesso ai servizi, ai dati e alle informazioni comunque trattate mediante i servizi, ai dati e



ai trattamenti effettuati laddove vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i Servizi siano utilizzati da soggetti non autorizzati;

3. nel caso di eventi di forza maggiore o di circostanze che impediscano oggettivamente o impongano a MOMIT di eseguire interventi non differibili o comunque necessari e/o urgenti;
4. nel caso di richiesta da parte di un'autorità governativa o di controllo, o per conformarsi ad una modifica dei requisiti di legge, o per adempiere ad un ordine dell'autorità giudiziaria;
5. nel caso in cui il Cliente, a motivo delle attività svolte tramite i Servizi, si trovi coinvolto in procedimenti amministrativi, giudiziali o extragiudiziali e la questione o la controversia riguardi i comportamenti e/o le attività poste in essere tramite i Servizi;
6. nel caso in cui la qualità e la disponibilità dei servizi forniti da MOMIT, anche se del caso ad altri clienti, subisca, o minacci di subire, effetti negativi e/o disfunzioni, problemi di sicurezza, di vulnerabilità, di integrità, di riservatezza, di disponibilità, dovuti al comportamento del Cliente, di suoi clienti, associati o sub-contrattenti, del suo impianto o suoi cavi o derivanti dal suo impianto o dai suoi cavi;

9.3 MOMIT, oltre che nelle circostanze di cui sopra, può sospendere l'erogazione del Servizio:

1. per interventi di manutenzione programmata, aggiornamenti di sicurezza o miglioramenti tecnici, impegnandosi a comunicare preventivamente al Cliente data e durata dell'intervento, ad effettuare gli interventi nelle fasce orarie di minor impatto e a limitare la durata dell'interruzione al tempo strettamente necessario
2. per motivi di Sicurezza: MOMIT può sospendere immediatamente il servizio, anche senza preavviso, in presenza di attacchi informatici in corso o gravi minacce alla sicurezza; comportamenti anomali che possano compromettere l'infrastruttura; vulnerabilità critiche che richiedano interventi urgenti; violazioni delle policy di sicurezza da parte del Cliente.

9.4 Effetti della Sospensione. Durante il periodo di sospensione il Cliente non potrà accedere ai servizi; ciò nonostante resteranno dovuti i corrispettivi pattuiti.

9.5 Il servizio verrà ripristinato quando siano rimosse le cause che hanno determinato la sospensione; il Cliente abbia adempiuto agli obblighi eventualmente violati; siano state implementate le necessarie misure di sicurezza.

## 10. DURATA DEL CONTRATTO

10.1 L'utilizzo del Servizio o dei Servizi decorre dalla data di attivazione, che corrisponde alla data in cui una delle componenti del servizio è rilasciata al Cliente, che ne può fruire.

Il servizio ha durata minima annuale o quella diversa convenuta dalle Parti nell'Ordine e nella conferma dello stesso.

Alla prima scadenza il contratto sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta da inviare a mezzo p.e.c. a MOMIT all'indirizzo [momit@legalmail.it](mailto:momit@legalmail.it) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del contratto.



M O M I T

10.2 Alla cessazione del contratto MOMIT manterrà attivo il servizio per 30 giorni. Durante tale periodo il Cliente potrà accedere ai propri dati e completare la migrazione. Decorso tale periodo MOMIT procederà alla disattivazione definitiva del servizio. I dati e le configurazioni del Cliente verranno conservati per ulteriori 15 giorni solo per eventuali necessità tecniche o legali. Successivamente, salvo diversi obblighi di legge o legittimi interessi di MOMIT, tutti i dati verranno definitivamente cancellati.

10.3. Per le apparecchiature fisiche del Cliente eventualmente in possesso di MOMIT, il Cliente provvede a ritirarle entro il medesimo termine di 30 giorni. In assenza di ritiro o diverse indicazioni, MOMIT potrà procedere alla vendita o allo smaltimento. I proventi dell'eventuale vendita saranno trattenuti a titolo di indennizzo.

## 11. RECESSO E RISOLUZIONE

11.1 Benché MOMIT non concluda contratti con soggetti qualificabili quali Consumatori, si segnala che ove il Cliente rivestisse tale veste ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. "Codice del Consumo") potrà esercitare il diritto di recesso nelle forme e modalità previste dagli artt. 52 e seguenti del predetto Codice entro il termine di quattordici giorni dalla data di perfezionamento del Contratto senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni: il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57. Il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a partire dal giorno della conclusione del contratto. Resta fermo che il consumatore perde il diritto a recedere laddove l'esecuzione del contratto sia iniziata prima della scadenza del termine di 14 giorni su sua specifica richiesta.

11.2 Il Cliente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC all'indirizzo [momit@legalmail.it](mailto:momit@legalmail.it) o tramite apertura di ticket inviando mail ordinaria a [support@momit.it](mailto:support@momit.it). Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte di MOMIT, salvo diversamente specificato nell'offerta.

11.3 MOMIT potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC al Cliente, salvo il caso di eventi determinati da cause di forza maggiore, per i quali il recesso avrà efficacia immediata.

### 11.4 Risoluzione per Inadempimento

MOMIT potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente Contratto. In tal caso contesterà l'inadempimento al Cliente mediante PEC e il Cliente avrà 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.





## 11.5 Clausola Risolutiva Espressa

MOMIT potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Cliente, nei seguenti casi:

1. violazioni gravi delle policy di sicurezza
2. utilizzo del servizio per finalità illecite
3. fermo restando quanto previsto all'art. 9, per il mancato pagamento dei corrispettivi protratto oltre 15 giorni dalla sospensione del servizio
4. violazione degli obblighi di riservatezza
5. false dichiarazioni nella documentazione fornita.

11.6 In tutti i casi di cessazione del rapporto si applicano le previsioni dell'art. 10, restando dovuti i corrispettivi maturati fino alla data di efficacia del recesso/risoluzione.

Resta inteso che in caso di recesso anticipato del Cliente, questi sarà tenuto al pagamento dei canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto.

## 12. EFFETTI DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI

12.1 A far data dalla risoluzione e/o cessazione del Contratto il Servizio viene disattivato e MOMIT avrà facoltà di addebitare al Cliente ogni eventuale ulteriore onere che la stessa abbia dovuto sopportare, salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

12.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10.2 e 10.3.

12.3 Al momento della cessazione e/o risoluzione del contratto il Cliente è tenuto a restituire a MOMIT qualunque documentazione (cartacea e/o elettronica) fornita da MOMIT riguardo al Servizio (a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione: descrizioni del Servizio, manuali, documentazione tecnica, listini prezzi) e dovrà distruggere eventuali copie in suo possesso. È fatto espresso divieto di riproduzione, in qualsiasi forma, di tali documenti.

## 13. PAGAMENTO

13.1 Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, alla fatturazione si applicano i principi sotto elencati:

1. i contributi una tantum saranno fatturati alla Data Inizio Servizio;
2. i canoni ricorrenti saranno fatturati in anticipo, a partire dalla Data Inizio Servizio;
3. salvo diversamente concordato nell'Offerta tecnico economica i costi dipendenti dall'uso e i costi basati su orari e prezzi di materiali saranno fatturati posticipatamente a consuntivo.

L'importo addebitato in fattura sarà maggiorato di IVA e di eventuali altri oneri di legge.



13.2. Nel caso in cui il ritardo nel rilascio del servizio sia ascrivibile a responsabilità del Cliente, MOMIT si riserva il diritto di fatturare dal giorno in cui il servizio sarebbe stato rilasciato qualora detto ritardo non si fosse verificato.

13.3. Il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza secondo le modalità indicate nell'ordine sottoscritto dal Cliente. Il pagamento non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, con espressa rinuncia da parte del Cliente a qualsiasi eccezione ivi incluse quelle previste dall'art. 1460 Cod. Civ.

13.4 Il Cliente s'impegna a comunicare entro trenta giorni tramite PEC [momit@legalmail.it](mailto:momit@legalmail.it) ogni contestazione sulla fatturazione che, in difetto, si intenderà accettata. È onere del cliente comunicare a MOMIT ogni eventuale variazione di codice destinatario e/o di indirizzo per l'invio dei documenti contabili.

## 14. EFFETTI DEL RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO

14.1 In caso di ritardato o mancato pagamento degli importi dovuti si applicherà la seguente procedura.

1. Primo ritardo nel pagamento: trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura, MOMIT invierà sollecito scritto al Cliente via e-mail. Il Cliente avrà 15 giorni di tempo per provvedere al pagamento; trascorsi i 15 giorni MOMIT si riserva il diritto di sospendere il servizio previa comunicazione via e-mail o PEC al Cliente, come indicato dall'art. 9.
2. Successivi ritardi nel pagamento. Qualora il Cliente abbia pagato con un ritardo superiore ai 30 giorni ciascuna, due delle ultime sei fatture, anche non consecutive, MOMIT si riserva il diritto di sospendere il servizio, previa comunicazione via e-mail o PEC, come indicato all'art. 9, il giorno immediatamente successivo a quello della scadenza dell'ultima fattura in ordine di tempo.

Resta inteso che il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel tempo intercorrente nel periodo indicato al punto 1 del presente articolo.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento MOMIT si riserva inoltre di addebitare al Cliente un'indennità di mora nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 su tutti gli importi non pagati a far data dal giorno successivo al termine di pagamento indicato nella fattura e di addebitare costi gli eventuali costi di sospensione/riattivazione del servizio.

14.3. Per ottenere la riattivazione del Servizio, il Cliente è tenuto a corrispondere a MOMIT quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa. Il Servizio sarà riattivato entro i due giorni lavorativi successivi alla data di conoscenza da parte di MOMIT dell'intervenuto pagamento della somma dovuta.

14.4. In caso di sospensione del Servizio ai sensi del precedente punto 1., protrattasi per un periodo superiore a 15 giorni e di mancato successivo pagamento MOMIT potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. (v. art. 11).



## 15. FORZA MAGGIORE

15.1 MOMIT non potrà essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione di qualunque suo obbligo o impegno nel caso in cui tale mancanza sia causata o derivi da un evento di forza maggiore, senza limitazione alcuna, compresi, a titolo esemplificativo (e sempre purché tali eventi non siano stati causati o resi possibili da negligenza da parte di MOMIT): incendio, inondazione, sciopero, tagli di cavi o fibra (i cui risultati negativi non avrebbero potuto essere ragionevolmente impediti mediante ridondanza), fulmine, scioperi, sommosse civili, guerra, atti o provvedimenti governativi, statali, regionali o di competenti autorità civili o militari, mutamenti di disposizioni di legge o di regolamento, terrorismo.

15.2 MOMIT si impegna, non appena ragionevolmente possibile a comunicare per iscritto al Cliente l'evento di forza maggiore e una stima relativa alla misura e durata della propria non colpevole incapacità di adempiere.

## 16. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

16.1 L'assistenza tecnica è resa esclusivamente nei tempi e secondo le modalità indicate nel documento recante gli SLA. Il Cliente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente a MOMIT eventuali irregolarità o disfunzioni dal medesimo rilevate.

MOMIT farà ogni ragionevole sforzo per prendere in carico quanto prima i problemi comunicati dal Cliente, compatibilmente agli orari in cui è fornita l'attività di assistenza.

16.2 MOMIT potrà effettuare eventuali interventi "personalizzati" e, in ogni caso, interventi finalizzati ad erogare l'assistenza tecnica necessaria a garantire il buon funzionamento del Servizio.

In tali ipotesi il Cliente autorizza MOMIT e/o le aziende eventualmente dalla stessa incaricate a effettuare l'intervento tecnico richiesto e/o necessario; il Cliente prende atto ed accetta che detto intervento avvenga con tempistiche variabili in ragione dei seguenti criteri:

1. tipo di intervento richiesto;
2. ordine di arrivo della richiesta di intervento;
3. carattere di priorità della richiesta di intervento.

Al fine di consentire la corretta e celere esecuzione dell'intervento richiesto il Cliente si impegna a fornire tutte le specifiche e le informazioni richieste da MOMIT.

## 17. VARIAZIONI

Non avrà efficacia alcuna variazione, emendamento, modifica e aggiunta o annullamento del presente documento o delle offerte accettate dal Cliente, salvo che siano stati concordati per iscritto.





## 18. TRASFERIBILITÀ E CEDIBILITÀ A TERZI

18.1 Nessuno dei diritti e obblighi derivanti dal Contratto, dagli SLA, dai termini di uso accettabile del Servizio, da quanto contenuto nella Proposta e/o nella comunicazione di accettazione del Servizio o, in ogni caso, dalle presenti Condizioni Generali può essere ceduto o trasferito a terzi dall'una o dall'altra delle Parti senza previo consenso scritto dell'altra.

18.2 MOMIT si riserva la facoltà di cedere a società terze tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1264 del Cod. Civ..

## 19. RISERVATEZZA E NDA

19.1 Le parti, al fine di proteggere le informazioni Riservate Aziendali che potrebbero essere reciprocamente comunicate tra di esse concordano quanto segue.

Per "Informazioni Riservate Aziendali" si intendono tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio (scambiate dalle parti oralmente, per iscritto o in formati immagini, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma) a tali informazioni siano indicate quali Riservate Aziendali al momento della comunicazione dalla Parte Divulgante, o alla luce delle circostanze del caso concreto e in base a un criterio di ragionevolezza, debbano essere considerate riservate in sé dalla Parte Ricevente; tutte le informazioni, anche commerciali, i dati, le conoscenze, le liste di contatto, i clienti e le anagrafiche che una parte dovesse trasmettere all'altra o consentire all'altra di esaminare o, in ogni caso, di ottenere nel corso dell'esecuzione e successivamente al presente accordo.

19.2 Si conviene tra le parti che l'Accordo di Riservatezza riguarda tutte le Informazioni Confidenziali (come sopra definite) che la Parte Divulgante metterà a disposizione della Parte Ricevente in fase di esecuzione delle prestazioni.

19.3 Protezione delle informazioni Riservate Aziendali. Per tutta la durata del presente accordo, la Parte Ricevente si impegna a mantenere tali informazioni confidenziali e a non divulgarle, direttamente o indirettamente, in nessuna maniera e con alcun mezzo a terze parti senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si obbliga a proteggere le Informazioni Riservate Aziendali con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le proprie informazioni confidenziali (Riservate Aziendali), per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle stesse. La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate Aziendali ai propri dipendenti, agenti, appaltatori, consulenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria al fine dell'espletamento dei propri compiti, fermo restando che ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni Riservate Aziendali, in seguito a quanto esposto in questo paragrafo, deve aderire alle condizioni del presente Accordo e ferma la responsabilità della Parte Ricevente nei confronti della Parte Divulgante per qualsiasi violazione di doveri di confidenzialità da parte di tali soggetti.



Nessuna parte potrà effettuare alcuna comunicazione relativa al presente Accordo o a qualsiasi operazione che sia prevista tra le parti in relazione al presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

19.4 Esclusioni. Il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate Aziendali che:

1. siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo;
2. siano in possesso della Parte Ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte Divulgante e non siano soggette ad un dovere di confidenzialità;
3. siano trasferite legittimamente alla Parte Ricevente senza alcun obbligo di confidenzialità;
4. siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte Divulgante;
5. siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza alcun uso delle Informazioni Riservate Aziendali comunicate dalla Parte Divulgante; o per le quali la Parte Ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte Divulgante alla divulgazione.

19.5 La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate Aziendali ricevute dalla Parte Divulgante nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a patto che la Parte Ricevente: (i) notifichi prontamente per iscritto alla Parte Divulgante la necessità di tale comunicazione; e (ii) limiti il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.

19.6 Durata. La durata della presente Clausola di Riservatezza è di 5 anni dalla sottoscrizione delle Condizioni Generali di Servizio.

Anche in caso di recesso, risoluzione, cessazione delle Condizioni, le obbligazioni di confidenzialità a carico della Parte Ricevente con riguardo alle Informazioni Riservate Aziendali sopravvivranno a detto recesso. Allo scadere del periodo di validità del presente Accordo (5 anni), o di recesso dello stesso oppure su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà restituire o notificare formalmente la distruzione di tutte le Informazioni Riservate Aziendali nonché tutte le copie, note, riassunti, o riproduzioni parziali relativi alle stesse.

19.7 Diritti di Proprietà. Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva delle proprie Informazioni Riservate Aziendali. È espressamente pattuito dalle Parti che il presente accordo non costituisce a favore della Parte Ricevente alcuna concessione di brevetto o di copyright, altri diritti di proprietà industriale, o qualsiasi altro diritto o licenza, fatti salvi i diritti di utilizzo previsti nell'articolo 7.

19.8 Inibitoria. Le parti riconoscono che una violazione delle proprie obbligazioni riguardanti le Informazioni Riservate Aziendali da parte della Parte Ricevente potrebbe causare un danno irreparabile alla Parte Divulgante per il quale un risarcimento per equivalente potrebbe risultare inadeguato. Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, la Parte Divulgante sarà legittimata ad agire in via d'urgenza per l'ottenimento di un'ordinanza inibitoria.





## 20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

20.1 Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse agisce quale autonomo titolare in relazione al trattamento di dati personali dei clienti finali e di ulteriori interessati per il perseguimento delle proprie autonome finalità in esecuzione del presente Accordo, quali le attività di promozione commerciale, gestione amministrativa e contrattuale.

20.2 Le Parti, in ogni caso, si impegnano a condurre tali attività di trattamento nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali dei Clienti del Servizio:

1. MOMIT si impegna ad informare adeguatamente i propri dipendenti, collaboratori agenti e rappresentanti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Europeo n. 679/2016 in merito alle attività di trattamento dalla medesima svolte in qualità di titolare;
2. le Parti riconoscono e si danno atto che MOMIT agirà quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. Europeo citato (DPA) in relazione ai trattamenti svolti per conto dei Clienti che attiveranno il Servizio, nei termini di cui all'Accordo per il trattamento dei dati personali (DPA) disponibile al link: <https://momit.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/11/DPA-Data-Processing-Agreement.pdf>.

## 21. LICENZA DI UTILIZZO MARCHIO

21.1 Con l'accettazione delle presenti Condizioni il Cliente concede a MOMIT, che accetta, licenza non esclusiva a titolo gratuito del proprio Marchio per la promozione e commercializzazione dei servizi di MOMIT, mediante qualsiasi canale, cartaceo (dépliant, leaflet, volantini, email, comunicazioni varie, ecc.) o elettronico (email, comunicazioni sul sito internet di MOMIT, sul web, social media, servizi di instant messaging, ecc.).

21.2 MOMIT è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per la comunicazione commerciale delle proprie attività e servizi e non può utilizzarlo parzialmente o modificarlo ed è tenuta a usarlo in ogni occasione nella sua interezza, come registrato dal Cliente. Ogni utilizzo da parte di MOMIT è concesso esclusivamente in abbinamento con i servizi e prodotti di quest'ultima, sempre mediante idoneo posizionamento e distanziamento da eventuali marchi di terzi e/o di sponsor.

21.3 MOMIT si impegna a utilizzare il marchio senza compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del Cliente. Il Cliente non matura alcun diritto né ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso a causa della risoluzione o della cessazione per qualsiasi motivo di questa Licenza e/o dell'uso del Marchio.

Qualora MOMIT dovesse essere evocata in giudizio da terzi per l'inosservanza e/o la violazione di ogni e qualsiasi diritto di privativa industriale relativo al Marchio del Cliente quest'ultimo si obbliga a sostenere tutte le spese del giudizio e a risarcire MOMIT di ogni e qualsiasi danno, anche all'immagine.





M O M I T

21.4 Il Cliente si obbliga comunque a manlevare e tenere indenne MOMIT da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi in relazione all'utilizzo del marchio.

La licenza si intende concessa per il tempo di vigenza dell'accordo contenuto in queste Condizioni e cesserà al cessare dello stesso.

21.5 In caso di recesso, risoluzione o comunque cessazione del rapporto tra MOMIT e il Cliente MOMIT cesserà ogni utilizzo del marchio.

## 22. DIRITTO APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA

Il diritto applicabile al presente contratto e ai suoi allegati è il diritto italiano.

Competente a conoscere di ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, efficacia e/o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente l'autorità Giudiziaria del Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro eventualmente alternativo o concorrente.

